



0 1 20 077469 101 4



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione Diciottesima Civile

Sezione per i diritti della persona e immigrazione

CERTIFICATO DI PASSAGGIO IN GIUDICATO ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Vista l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa nel procedimento R.G **738/2019**

Considerato che alla data odierna non risultano comunicati a questa Sezione avvisi di atto di impugnazione di cui all'art. 123 disp. Att. c.p.c. né altri avvisi di notifiche impugnazioni effettuate direttamente dagli avvocati;

- Preso atto di quanto dichiarato dall'avvocato richiedente la certificazione circa la mancata impugnazione con ricorso straordinario in cassazione del sopra citato provvedimento nei termini di legge;
- Preso atto che l'ordinanza risulta comunicata alle parti costituite ed al P.M. sede;
- Visto il registro informatico SICID del Tribunale Ordinario di Roma e quello della Corte di Appello Civile di Roma;
- Preso atto di quanto rappresentato in Nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, prot. VI - DOG/626/03-1/2015/ca del 03/09/2015, avente ad oggetto "Quesito concernente la possibilità di rilascio di certificazione attestante il passaggio in giudicato delle ordinanze emesse ex art. 702 ter c.p.c. e adempimenti dell'ufficiale giudiziario"

SI ATTESTA CHE

alla data odierna non risultano comunicati a questa Sezione avvisi relativi a motivi ostativi al passaggio in giudicato della suddetta ordinanza.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, 17 NOVEMBRE 2021

Applicate sull'istanza marche da bollo	€ 16
-------------------------------------------	------



Il funzionario
IL CANCELLIERE C:
Barbara Giacomini
Barbara Giacomini

Ogg
Mitt
Dat
A::

Att
co
ma
no
no
no
st
ce

Tu
di
.p
si

1)

2)
la
Co

3
di
P
c
p
h
f

A



Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : andrea.nesler@milano.pecavvocati.it

Data: : 25/05/2021 18:53:07

A: : ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:
Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>
- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:

<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

1842239s.pdf

Relata.pdf.p7m



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2019 promossa da: **JANAINA BRUM DE BORBA** nata il 12 gennaio 1986, Brasile; **HUMBERTO MARAFICA DE BORBA** nato il 31 dicembre 1958, Brasile; **CAMILA MACHADO DE BORBA** nata il 15 maggio 1990, Brasile; **KEITI MACHADO DE BORBA** nata il 19 novembre 1981, Brasile; tutti con il patrocinio dell'Avv. Andrea Nesler Cattaneo;

ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ,

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti del sig. Giuseppe De Vicari, nato il 10 dicembre 1857 a Montecchio Precalcino (Località Summaga), emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

La parte ricorrente esponeva in fatto :

“**a.** che i Ricorrenti sono tutti discendenti di Giuseppe De Vicari, nato il 10 dicembre 1857 a Montecchio Precalcino (Località Summaga) (doc.01); nello specifico:

- in data 24 febbraio 1881, il predetto Giuseppe De Vicari sposava in Montecchio Precalcino Menin Catterina, nata a Lupia (doc.02);
- dall'unione di Giuseppe De Vicari e Catterina Menin, nelle more emigrati in Brasile, in data 25 giugno 1888, nasceva Lourenço De Vicari (doc.03);

- in data 27 settembre 1913 Lourenço De Vicari sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Celina Bech, (doc.04);
 - dall'unione di Lourenço De Vicari e Celina Bech in data 24 gennaio 1914, nasceva nel Comune di Santa Maria da Bocca do Monte (Stato di Rio Grande do Sul) Santa Agripina(doc.05);
 - Lourenço De Vicari decedeva il 4 novembre 1957 nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) (doc.06);
 - in data 24 marzo 1928, Santa Agripina De Vicari sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Joao Flores Marafiga, nato il 6 gennaio 1902 nel medesimo Comune (doc.07);
 - dall'unione di Santa Agripina De Vicari e Joao Flores Marafiga, in data 5 aprile 1938, nasceva nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Rute Flores Marafiga (doc.08);
 - in data 25 febbraio 1958 Rute Flores Marafiga sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Josè Vargas De Borba nato a Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grane do Sul) il 22 dicembre 1934 (doc.09);
 - dall'unione di Rute Flores Marafiga e Josè Vargas De Borba, in data 31 dicembre 1958, nasceva nel Comune di Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) **Humberto Marafiga De Borba** (doc.10);
 - Santa Agripina De Vicari decedeva il 23 marzo 2011 nel Comune di San Martinho da Serra (Stato di Rio Grande do Sul)(doc.11);
 - in data 13 novembre 1991 **Humberto Marafiga De Borba** sposava nel comune di Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) Marlene da Silveira Machado (doc.12);
 - dall'unione di **Humberto Marafiga De Borba** e Marlene da Silveira Machado, in data 19 novembre 1981, nasceva nel Comune di Caixas do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) **Keiti Machado de Borba** (doc.13), in data 5 maggio 1990 **Camila Machado Borba** (doc.14), ed in data 12 gennaio 1986 **Janaina Brum de Borba** (doc.15), odierni ricorrenti;
 - in data 24 aprile 2017 **Janaina Brum de Borba** sposava nel Consolato- Generale del Brasile a Bruxelles Melvin Barboza Fernandes (doc.16);
 - dall'unione di **Janaina Brum de Borba** e Melvin Barboza Fernandes, in data 19 febbraio 2015, nasceva nel Comune di Anderlecht (Belgio) **Christopher Borba Fernandes** (doc.17), figlio di una Ricorrente;
- b. che l'avo Giuseppe De Vicari, cittadino italiano da cui, come fin qui illustrato, discendono i ricorrenti, è deceduto il 29 febbraio 1916 nel Comune di Santa Maria da Bocca do Monte (Stato di Rio Grande do Sul) (doc.18), senza che egli abbia mai acquisito la cittadinanza brasiliiana, come risulta dal Certificato Negativo di naturalizzazione (doc.19);”

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.

Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da Santa Agripina De Vicari ai suoi discendenti, sequenza che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all’epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’illegitima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata

“incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti consequenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittabilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 19/01/2021

IL GIUDICE
Simonetta Minotti

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. ANDREA EMILIO GIUSEPPE NESLER CATTANEO (C.F. NSLNRM83H22F205O) iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di DE BORBA BRUM JANAINA (C.F./P.IVA BRMJNN86A52Z602C)DE BORBA MARAFICA HUMBERTO (C.F./P.IVA DBRHBR58T13Z602Y)DE BORBA MACHADO CAMILA (C.F./P.IVA DBRCML90E55Z602K)DE BORBA MACHADO KEITI (C.F./P.IVA DBRKTE81S59Z602R), nel cui interesse si procede alla presente notificazione, in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c. e depositata in atti

NOTIFICO

l'allegato atto Ordinanza n. 5204/2021 del 16/03/2021 a AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA (C.F./P.IVA 80224030587) all'indirizzo di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto altro, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DI ROMA (C.F./P.IVA 80224030587) all'indirizzo di posta elettronica roma@mailcert.avvocaturastato.it estratto altro

DICHIARO

che la presente notificazione viene effettuata in relazione al procedimento avanti al Giudice del Tribunale Ordinario - Roma sezione Diritti della Persona e Immigrazione R.G. 738 / 2019

ATTESTO

che la copia informatica del file denominato "1842239s.pdf" allegata è conforme all'originale telematico dell'Ordinanza n. 5204/2021 del 16/03/2021 estratto dal fascicolo informatico avanti al Giudice del Tribunale Ordinario - Roma sezione Diritti della Persona e Immigrazione R.G. 738 / 2019.

Avv. ANDREA EMILIO GIUSEPPE NESLER CATTANEO

Oggetto: : ACCETTAZIONE: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@sicurezzapostale.it

Data: : 25/05/2021 18:53:09

A: : andrea.nesler@milano.pecavvocati.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 25/05/2021 alle ore 18:53:09 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"andrea.nesler@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

roma@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec2110.20210525185309.104701.24.1.210@sicurezzapostale.it

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Ricevuta di accettazione</TITLE>

</HEAD>

<BODY>

<H1>

Ricevuta di accettazione

</H1>

<P>

Il giorno 25/05/2021 alle ore 18:53:09 (+0200) il messaggio

"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"andrea.nesler@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a:

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

roma@mailcert.avvocaturastato.it ("posta certificata")

è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio:

opec2110.20210525185309.104701.24.1.210@sicurezzapostale.it

</P>

</BODY>

</HTML>

Allegati:

daticert.xml

Oggetto: : CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@telecompost.it

Data: : 25/05/2021 18:53:12

A: : andrea.nesler@milano.pecavvocati.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/05/2021 alle ore 18:53:12 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"andrea.nesler@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a: "ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

opec2110.20210525185309.104701.24.1.210@sicurezzapostale.it

Allegati:

postacert.eml

daticert.xml

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : andrea.nesler@milano.pecavvocati.it

Data: : 25/05/2021 18:53:07

A: : ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovesse incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

1842239s.pdf

Relata.pdf.p7m

Oggetto: : CONSEGNA: Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : posta-certificata@telecompost.it

Data: : 25/05/2021 18:53:12

A: : andrea.nesler@milano.pecavvocati.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 25/05/2021 alle ore 18:53:12 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
"andrea.nesler@milano.pecavvocati.it"

ed indirizzato a: "roma@mailcert.avvocaturastato.it"

è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio:

opec2110.20210525185309.104701.24.1.210@sicurezzapostale.it

Allegati:

postacert.eml

daticert.xml

Oggetto: : Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Mittente: : andrea.nesler@milano.pecavvocati.it

Data: : 25/05/2021 18:53:07

A: : ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) accedere ad uno dei seguenti siti pubblici che consentono la verifica e la consultazione di documenti firmati digitalmente:

Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it>

- 3) seguire le istruzioni presenti sul sito per la verifica della firma digitale e la consultazione del documento firmato.

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale:
<http://www.digitpa.gov.it/firme-elettroniche/software-di-verifica-della-firma-digitale>

Allegati:

1842239s.pdf

Relata.pdf.p7m

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritto avvocato Andrea Nesler Cattaneo del Foro di Milano con Codice Fiscale NSLNRM83H22F205O, nella qualità di difensore dei Ricorrenti Janaina BRUM DE BORBA, Camila MACHADO DE BORBA, Humberto MARAFICA DE BORBA e Keiti MACHADO DE BORBA ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012, e dell'art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012 attesto che l'antescritto provvedimento e atto di notifica dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comprensiva anche della pedissequa ordinanza del 19.01.2021, è copia analogica conforme del corrispondente atto/provvedimento in formato digitale.

Esso consta di n. 11 pagine, esclusa la presente.

Milano / Roma, 08 ottobre 2021



Avv. Andrea Nesler Cattaneo

N. R.G. 738/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Simonetta Minotti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 738/2019 promossa da: **JANAINA BRUM DE BORBA** nata il 12 gennaio 1986, Brasile; **HUMBERTO MARAFICA DE BORBA** nato il 31 dicembre 1958, Brasile; **CAMILA MACHADO DE BORBA** nata il 15 maggio 1990, Brasile; **KEITI MACHADO DE BORBA** nata il 19 novembre 1981, Brasile; tutti con il patrocinio dell'Avv. Andrea Nesler Cattaneo;

ricorrenti

contro

Il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ,

resistente

e con l'intervento del **Pubblico Ministero** presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, deducendo di essere discendenti del sig. Giuseppe De Vicari, nato il 10 dicembre 1857 a Montecchio Precalcino (Località Summaga), emigrato in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino brasiliano, il quale aveva trasmesso la cittadinanza ai propri discendenti.

La parte ricorrente esponeva in fatto :

"a. che i Ricorrenti sono tutti discendenti di Giuseppe De Vicari, nato il 10 dicembre 1857 a Montecchio Precalcino (Località Summaga) (doc.01); nello specifico:

- in data 24 febbraio 1881, il predetto Giuseppe De Vicari sposava in Montecchio Precalcino Menin Catterina, nata a Lupia (doc.02);
- dall'unione di Giuseppe De Vicari e Catterina Menin, nelle more emigrati in Brasile, in data 25 giugno 1888, nasceva Lourenço De Vicari (doc.03);



- in data 27 settembre 1913 Lourenço De Vicari sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Celina Bech, (doc:04);
 - dall'unione di Lourenço De Vicari e Celina Bech in data 24 gennaio 1914, nasceva nel Comune di Santa Maria da Bocca do Monte (Stato di Rio Grande do Sul) Santa Agripina(doc.05);
 - Lourenço De Vicari decedeva il 4 novembre 1957 nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) (doc.06);
 - in data 24 marzo 1928, Santa Agripina De Vicari sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Joao Flores Marafiga, nato il 6 gennaio 1902 nel medesimo Comune (doc.07);
 - dall'unione di Santa Agripina De Vicari e Joao Flores Marafiga, in data 5 aprile 1938, nasceva nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Rute Flores Marafiga (doc.08);
 - in data 25 febbraio 1958 Rute Flores Marafiga sposava nel Comune di Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Santa Maria (Stato di Rio Grande do Sul) Josè Vargas De Borba nato a Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) il 22 dicembre 1934 (doc.09);
 - dall'unione di Rute Flores Marafiga e Josè Vargas De Borba, in data 31 dicembre 1958, nasceva nel Comune di Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) **Humberto Marafiga De Borba** (doc.10);
 - Santa Agripina De Vicari decedeva il 23 marzo 2011 nel Comune di San Martinho da Serra (Stato di Rio Grande do Sul)(doc.11);
 - in data 13 novembre 1991 **Humberto Marafiga De Borba** sposava nel comune di Cachoeira do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) Marlene da Silveira Machado (doc.12);
 - dall'unione di **Humberto Marafiga De Borba** e Marlene da Silveira Machado, in data 19 novembre 1981, nasceva nel Comune di Caixas do Sul (Stato di Rio Grande do Sul) **Keiti Machado de Borba** (doc.13), in data 5 maggio 1990 **Camila Machado Borba** (doc.14), ed in data 12 gennaio 1986 **Janaina Brum de Borba** (doc.15), odierni ricorrenti;
 - in data 24 aprile 2017 **Janaina Brum de Borba** sposava nel Consolato- Generale del Brasile a Bruxelles Melvin Barboza Fernandes (doc.16);
 - dall'unione di **Janaina Brum de Borba** e Melvin Barboza Fernandes, in data 19 febbraio 2015, nasceva nel Comune di Anderlecht (Belgio) **Christopher Borba Fernandes** (doc.17), figlio di una Ricorrente;
- b. che l'avo Giuseppe De Vicari, cittadino italiano da cui, come fin qui illustrato, discendono i ricorrenti, è deceduto il 29 febbraio 1916 nel Comune di Santa Maria da Bocca do Monte (Stato di Rio Grande do Sul) (doc.18), senza che egli abbia mai acquisito la cittadinanza brasiliana, come risulta dal Certificato Negativo di naturalizzazione (doc.19);"

Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana.

Nella linea genealogica si apprezza un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca precostituzionale da Santa Agripina De Vicari ai suoi discendenti, sequenza che, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza *iure sanguinis*, sia perché al tempo prevista – salvi casi marginali – unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.

Tuttavia la Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo *status civitatis*, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza la medesima Corte con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.

Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all’epoca. Tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione, la quale pronunciandosi a Sezioni Unite ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata



Accoglimento totale del 19/01/2021

RG n. 738/2019

Report n. 5204/2021 del 16/03/2021

“incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n. 4466 del 25/02/2009). Ed ancora: “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti; esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art.8 n. 2 L. 555 del 1912) [...] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittabilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”

Pertanto, in forza della efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.

In mancanza di opposizione, le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, in data 19/01/2021

IL GIUDICE
Simonetta Minotti

